REGOLAMENTO (CE) N. 681/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1994

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92 [4], ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990 ; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 [6], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS » ;

considerando che il regolamento (CE) n. 419/94 della Commissione [7] ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 27 marzo 1994 ; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni, un periodo I ; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire rispettivamente un periodo I e II per i pomodori e un periodo II per le fragole e per i carciofi fino al 1° maggio 1994 ; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89 ;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS ;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90, i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10 e i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente ; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1994.

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.
(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.
(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.
(7) GU n. L 55 del 26. 2. 1994, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 28 marzo e il 1° maggio 1994

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Fragole	0810 10 90	28. 3 – 3. 4. 1994: 16 100	II
	0810 10 10	4. 4 – 10. 4. 1994: 18 900	II
		11. 4 – 17. 4. 1994: 20 600	II
		18. 4 – 24. 4. 1994: 20 600	II
		25. 4 – 1. 5. 1994: 21 200	II
Pomodori	0702 00 10	28. 3 – 31. 3. 1994: —	I
		1. 4 – 3. 4. 1994: 12 000	II
		4. 4 – 10. 4. 1994: 17 900	II
		11. 4 – 17. 4. 1994: 9 400	II
		18. 4 – 24. 4. 1994: 8 000	II
		25. 4 – 1. 5. 1994: 6 700	II
Carciofi	0709 10 00	28. 3 – 3. 4. 1994: 1 600	II
		4. 4 – 10. 4. 1994: 1 900	II
		11. 4 – 17. 4. 1994: 2 000	II
		18. 4 – 24. 4. 1994: 5 000	II
		25. 4 – 1. 5. 1994: 5 000	II